

## **INTERVENTO DEL GRUPPO DI MINORANZA** **PER IL QUALE SI RICHIEDE LA COMPLETA VERBALIZZAZIONE**

**Consiglio Comunale del 30.01.2025**

**PUNTO 8 O.D.G.**

Signor Sindaco, colleghi Consiglieri,  
abbiamo esaminato attentamente lo Schema proposto.

### **Premessa**

Al punto 2 leggiamo:

“Realizzazione del progetto definitivo esito del percorso di co-progettazione approvato con Delibera di Giunta \_\_\_\_, allegato e parte integrante della convenzione stessa.”

Questo ci porta a una riflessione preliminare: manca una regolamentazione dei rapporti con gli ETS (Enti del Terzo Settore) che dovrebbe precedere il procedimento di co-programmazione e portare alla bozza attuale.

Ad oggi, il Consiglio Comunale non ha approvato alcun Regolamento in materia, né risulta pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito comunale.

### **Convenzioni e co-progettazione: un chiarimento**

Il Codice del Terzo Settore distingue tra:

- Convenzioni: riguardano attività già definite dalla PA e rappresentano un'alternativa ai contratti pubblici per valorizzare il volontariato.
- Co-progettazione: prevede una collaborazione attiva tra PA ed ETS per definire e realizzare progetti condivisi.

La giurisprudenza ha più volte criticato l'uso delle convenzioni, sottolineando che:

1. L'assenza di scopo di lucro non esclude automaticamente le OdV e APS dalle regole di mercato.
2. Queste organizzazioni possono partecipare alle gare pubbliche.
3. Il carattere gratuito dell'associazione deve essere reale, senza compensi ai soci e volontari.

### **Condizioni per l'applicazione delle convenzioni**

Per garantire trasparenza e correttezza, le convenzioni ex art. 56 CTS devono rispettare precise condizioni:

1. Iscrizione nel RUNTS: solo OdV e APS possono stipularle.
2. Attività ammissibili: devono riguardare esclusivamente servizi sociali di interesse generale, non servizi per la PA.
3. Procedura di selezione: la PA deve scegliere le organizzazioni tramite valutazione comparativa, garantendo trasparenza e imparzialità.
4. Vantaggio rispetto al mercato: la PA deve dimostrare che la convenzione è più favorevole rispetto all'appalto.

5. Rimborso delle spese: è ammesso solo per i costi effettivi documentati, senza scopo di lucro.

6. Differenza con l'affidamento diretto: le convenzioni non prevedono un rapporto oneroso e devono essere motivate come strumento preferibile rispetto alla gara pubblica.

### **Un modello di partnership, non un'alternativa agli appalti**

Il Codice del Terzo Settore introduce una logica di collaborazione tra PA ed ETS, superando il modello concorrenziale degli appalti. La Corte Costituzionale (sentenza n.131/2020) definisce questo approccio "amministrazione condivisa", in cui pubblico e privato progettano e realizzano insieme gli interventi per la collettività.

Gli ETS, per loro natura, sono i soggetti più adeguati a condividere l'esercizio di una funzione pubblica, poiché operano senza fini di lucro e con finalità di utilità sociale, come riconosciuto dal legislatore.

### **Perché serve un Regolamento prima della votazione**

La co-programmazione consente alla PA e agli ETS di definire insieme le esigenze della comunità e le soluzioni possibili. La co-progettazione è un passo successivo, finalizzato alla realizzazione concreta degli interventi.

Se manca un Regolamento che disciplini la co-programmazione, gli ETS vengono coinvolti solo nella fase finale, perdendo il loro ruolo di interlocutori privilegiati. Questo snatura lo spirito del Codice del Terzo Settore.

Molti Comuni virtuosi hanno già adottato un Regolamento per garantire trasparenza e correttezza nelle collaborazioni con gli ETS.

Seguire questa strada:

- Tutela l'Amministrazione da possibili ricorsi sulle convenzioni che dovrebbero invece essere appaltate.
- Tutela gli ETS da un ruolo subordinato, riconoscendo loro il giusto spazio di partecipazione.

### **Proposta della minoranza**

Chiediamo che la votazione venga rimandata fino all'adozione di un Regolamento chiaro sui rapporti con gli ETS.

Manifestiamo fin da ora la nostra disponibilità a collaborare con la maggioranza per la stesura di questo Regolamento, nell'interesse della trasparenza e della corretta applicazione delle norme del Terzo Settore.

## **INTERVENTO DEL GRUPPO DI MINORANZA PER IL QUALE SI RICHIEDE LA COMPLETA VERBALIZZAZIONE**

**Consiglio Comunale del 30.01.2025**

### **PUNTO 9 ODG**

Signor Sindaco, colleghi Consiglieri,  
abbiamo esaminato attentamente il Regolamento proposto.

Riteniamo che un confronto preliminare sarebbe stato utile e costruttivo. Ci rammarichiamo che, su un tema così rilevante per la nostra Comunità, la maggioranza abbia scelto di agire autonomamente, escludendo la minoranza dal dibattito.

Abbiamo quindi svolto un'analisi comparativa con regolamenti già attivi in altri Comuni, individuando aspetti migliorabili, che avrebbero meritato una discussione tra le parti al fine di una proposta condivisa.

### **Criticità principali**

Abbiamo riscontrato un errore di fondo nella gestione degli ETS all'interno del Regolamento. Se si fosse voluto includerli correttamente, sarebbe servita una sezione dedicata, attualmente assente.

Abbiamo già evidenziato questa problematica nel punto 8 dell'ordine del giorno, e senza ripetere quanto già verbalizzato, segnaliamo una discrepanza importante nel punto 7, che prevede la parità di bilancio. Questa disposizione è in contrasto con la normativa da cui si evince che l'assenza di scopo di lucro non si traduce nella gratuità delle attività realizzate, né nella impossibilità di produrre un avanzo di esercizio/utile (cosiddetto lucro oggettivo) ma nel divieto di distribuire tale utile (cosiddetto lucro soggettivo). Viene infatti previsto che "Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio." Inoltre, la normativa consente agli ETS di ottenere personalità giuridica con un patrimonio minimo di:

- 15.000 euro per le associazioni
- 30.000 euro per le fondazioni

Infine, per lo stesso principio, tale norma è discriminante per le associazioni che devono poter accantonare fondi per progetti futuri senza perdere contributi comunali.

Poiché i tempi ristretti della convocazione non ci hanno consentito di presentarlo in anticipo, alleghiamo un elenco dettagliato delle modifiche che riteniamo necessarie, o perlomeno meritevoli di riflessione.

L'analisi consiliare durerebbe ore a discapito della comprensione reciproca che è invece essenziale per il miglior risultato.

Nonostante l'assenza di un confronto preventivo, ribadiamo la nostra disponibilità a collaborare su temi di interesse per il comparto associativo e per i cittadini e ci pregiamo di sottoporvi anche alcuni temi a noi cari sui quali auspichiamo ci possa essere convergenza tra minoranza e maggioranza.

### **1. Commissione Associazioni**

- Istituire una commissione con rappresentanti delle diverse realtà associative per una gestione più partecipata delle politiche comunali.

## **2. Nessuna esclusione**

- Garantire a tutti i soggetti regolarmente costituiti la possibilità di accedere a locazioni, assegnazioni temporanee di beni e utilizzo di suolo pubblico, anche senza agevolazioni, secondo tariffe specifiche.
- L'attuale esclusione totale lede i principi democratici e necessita di una revisione con adeguata modulistica.

## **3. Modifiche al sito web comunale**

- Creare una sezione dedicata alle Associazioni, con informazioni accessibili a tutti i cittadini.

## **Conclusione**

Le nostre osservazioni mirano a rendere il Regolamento più efficace, trasparente e in linea con le migliori pratiche adottate da altre amministrazioni.

Chiediamo quindi che la votazione venga rimandata per consentire la presentazione di una versione condivisa nel prossimo Consiglio. Sarebbe un gesto di apertura che la minoranza apprezzerrebbe a beneficio di un comparto che riteniamo essenziale.

## **Riflessioni per migliorare il Regolamento**

*Riteniamo che definire maggiori dettagli vada a tutela di entrambe le parti coinvolte. Pertanto, è opportuno, a nostro modo di vedere, valutare attentamente la modifica dei seguenti articoli con un*

### **Art. 1 - Principi e finalità**

- Punto 2) Aggiungere nelle concessioni in uso anche “beni mobili o strumentali”

### **Art. 3 - Definizioni**

- Punto 1 comma a) Specificare che detto contributo può essere richiesto solo ed esclusivamente da Associazioni presenti nell'Albo comunale.
- Punto 1 comma b) Specificare che il contributo richiesto non deve essere determinante per la sopravvivenza del soggetto richiedente poiché relativo al singolo progetto straordinario e non all'attività complessiva. Questa specifica tutela i soggetti richiedenti evitando situazioni spiacevoli in caso di impossibilità di erogazione del contributo (evenienze specifiche, e/o imprevedibili, da dettagliare) e determina una rendicontazione più snella esclusivamente legata al progetto stesso.

### **Art. 6 - Soggetti Beneficiari**

- Punto 1) Fare distinzione tra chi può accedere a contributi ordinari (ovvero solo chi è iscritto all'Albo comunale) e chi viene qui elencato che può, invece ottenere gli altri benefici
- Punto 1) comma e ed f) dettagliare meglio chi è ricompreso in queste categorie
- Punto 2) aggiungere “e tutti quei soggetti di cui ai punti 2 e 3 dell'Art. 21”

### **Art. 7 - Concessione di contributi ordinari**

- Punto 2) Rivedere la data del 30 aprile.
  - Poiché si tratta di contributo ordinario la data proposta, maggiorata del periodo concesso per la presentazione delle richieste, e di 60 giorni per il provvedimento di concessione, non è propedeutica alla serena programmazione delle attività associative che si intende sostenere.
  - Sarebbe opportuno prevedere la pubblicazione sul sito web del Comune entro un numero di giorni prefissato (2/3) dall'adozione del bando da parte del Responsabile di Servizio, per una maggiore trasparenza e garantire la massima possibilità di partecipazione.
- Punto 6) Non si prevede la regolarizzazione e/o integrazione delle domande (vedasi quanto stabilito invece per i contributi straordinari, punto 3 e 4 Art.10)
- Punto 8) Da riformulare completamente.
  - La volontà dell'Amministrazione di contribuire all'attività ordinaria dell'Associazione non può tradursi nel controllo di tutto quanto svolto dalla stessa. Ad esempio, l'aggiunta di attività effettivamente svolte rispetto al progetto iniziale, la vincita di un bando proposto da enti differenti e per progetti specifici, la possibilità di svolgere progetti che occupino un lasso temporale che copre più anni solari, e perfino il ricevimento di una donazione o di un lascito a cavallo del fine anno, precluderebbero il raggiungimento di quanto richiesto nel comma specifico ovvero il pareggio finanziario di bilancio.
  - La garanzia richiesta della NON TOTALE copertura delle spese sostenute, sommata alla possibilità di concessione di un contributo di importo inferiore a quanto richiesto (Art. 7), presuppongono la più totale solerzia da parte dell'Associazione nel reperire fondi da canali differenti. Il punto contraddice quindi il motivo alla base della richiesta ovvero il “sostegno” all'associazione.
  - Il punto è in contrasto con la normativa del Terzo settore che prevede la possibilità di conseguimento di utili. L'assenza di scopo di lucro, infatti, non si traduce nella gratuità delle attività realizzate, né nella impossibilità di produrre un avanzo di esercizio/utile (cosiddetto lucro oggettivo) ma nel divieto di distribuire tale utile (cosiddetto lucro soggettivo). Viene infatti previsto che “Le

associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.”

- Si ricorda inoltre che gli ETS possono richiedere personalità giuridica solo a fronte di un patrimonio minimo identificato come “Una somma liquida non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e 30.000 euro per le fondazioni.”
- Si cita testualmente anche un recente parere del Consiglio di Stato, sezione III, 11 luglio 2024, n. 6211 - Pres. Corradino, Est. Fedullo: “In materia di enti del terzo settore, le attività di “interesse generale” di cui all’art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ove svolte con lo scopo di lucro ovvero attraverso il conseguimento di un utile, non diventano per ciò solo “diverse” né richiedono quindi una specifica annotazione nell’atto costitutivo o nello statuto, ma possono essere esercitate come attività “secondarie e strumentali” ai sensi dell’art. 33, comma 3, purché nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dal **decreto 19 maggio 2021, n. 107 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.**”

- **Il riferimento normativo al DM 107/2021 è mancante nel Regolamento proposto.**

#### **Art. 8 - Criteri per la concessione di contributi ordinari**

- Punto 1 comma m) dettagliare meglio il significato di “presenza sul territorio”
- Punto 1) Ai criteri non si abbina un sistema di punteggio dettagliato per la valutazione delle domande. Riteniamo sia utile introdurne uno, per rendere la valutazione più oggettiva e trasparente nell’assegnazione delle risorse disponibili (ad esempio una tabella). Lasciare spazio alla discrezionalità è un rischio che l’Amministrazione deve evitare (come previsto invece dal punto 5 dell’Art. 7)
- Punto 2) I punteggi possono essere differenti in relazione all’ambito per cui si presenta la richiesta, in questo caso andranno realizzate tabelle specifiche. Si possono altresì prevedere punteggi jolly (con un massimo stabilito da regolamento) per i criteri aggiuntivi individuati dal Responsabile di Servizio
- Non è prevista la % massima di contributo concedibile (come fatto per punto 7 Art. 10)

#### **Art. 10 - Concessione di contributi straordinari**

- Non viene prevista in bilancio la somma da destinare per la concessione dei contributi straordinari? (si veda quanto espresso al punto 1 Art. 7)
- Prevedibile la divisione dell’Art.7 in due parti (così come fatto per i contributi ordinari, vedasi quanto fatto per Art. 7 e 8)
- Punto 1 e 5) Ai criteri non si abbina un sistema di punteggio dettagliato per la valutazione delle domande. Riteniamo sia utile introdurne uno, per rendere la valutazione più oggettiva e trasparente nell’assegnazione delle risorse disponibili (ad esempio una tabella). Lasciare spazio alla discrezionalità, come previsto nel punto 1, è un rischio che l’Amministrazione deve evitare  
I punteggi possono essere differenti in relazione all’ambito per cui si presenta la richiesta, in questo caso andranno realizzate tabelle specifiche. Si possono altresì prevedere punteggi jolly (con un massimo stabilito da regolamento) per i criteri aggiuntivi individuati dal Responsabile di Servizio
- Punto 3) Sostituire il Servizio con il Responsabile di Servizio
- Punto 5 comma 2) dettagliare meglio il significato di “presenza sul territorio”

#### **Art. 9 - Erogazione dei contributi ordinari**

- Punto 3 comma c e comma d) trattandosi di contributo all’attività ordinaria valutare attentamente se sia sufficiente presentare il bilancio d’esercizio così come approvato dall’Assemblea dei Soci.
- Mancano riferimenti per liquidazione acconto 90% (vedasi punto 6 Art.11)

#### **Art. 11 - Erogazione dei contributi straordinari**

- Punto 3) completare la frase così come nel punto 2 Art. 9) “dal ricevimento della documentazione di rendicontazione così come prevista dalla regolamentazione.”

- Punto 4) completare la frase così come nel punto 4 Art.9) “e quindi richiesta di restituzione di quanto ricevuto a titolo di acconto.”
- Punto 6) in antitesi con il punto 1, il punto 6 va rimosso. Se si eroga già il 90% all'avvio, e il 10% solo dopo rendicontazione, non è possibile richiedere liquidazioni intermedie. Questo punto andrebbe invece inserito nell'Art.9 poiché, per i contributi ordinari, non sono specificati i tempi di liquidazione del 90% accordato come acconto.

### **Art. 13 - Concessione di altri benefici economici**

- Stabilire che tutte le Associazioni riconosciute nell'Albo comunale, abbiano pari opportunità di accesso temporaneo a beni mobili e immobili di proprietà comunale. A tale fine sarebbe opportuno valutare la congruità del punto 8 Art. 7 in relazione all'assegnazione ormai consolidata di sedi permanenti che vengono garantite solo ad alcune associazioni.
- Redigere un tariffario che preveda agevolazioni e/o esenzioni per le Associazioni iscritte all'Albo. Detto tariffario andrà rivisto annualmente.
- Prevedere una modulistica specifica per la richiesta dei diversi benefici, facilitando le Associazioni nella presentazione delle domande.
- stabilire la metodologia di comunicazione, ai richiedenti, dell'esito della richiesta per garantire maggiore trasparenza e tracciabilità (mail, PEC, ecc)
- Il regolamento non prevede una procedura specifica per la revoca dei benefici in caso di inadempienze (ad esempio viene decisa in fase di rendicontazione?), né tantomeno stabilisce criteri di risarcimento, a favore del Comune, per eventuali danni cagionati da usi impropri delle attrezzature o beni prestati.

### **Art. 16 - Controlli**

- Punto 1) aggiungere in fondo “; sia sulla documentazione di rendicontazione”.
- Chiarire meglio quali controlli possono essere effettuati poiché, a nostro avviso, devono essere propedeutici ai soli fini della trasparenza e dell'efficacia nella gestione dei rapporti con le Associazioni

### **Art. 23 - Presentazione della domanda di iscrizione**

- Stabilire che non esiste un periodo specifico di presentazione della domanda ma che, ogni Associazione, può provvedervi liberamente quando lo ritiene più opportuno.

### **Art. 25 - Revisione periodica dell'Albo**

- Prevedere la revisione straordinaria dell'Albo in casi specifici (comprovata inattività, mancato pagamento di tributi locali, presenza di contenziosi con il Comune, segnalazione di irregolarità da parte di terzi, ecc)

### **Art. 26 - Pubblicità dell'Albo**

- Comma 2) È prevista la pubblicazione dell'Albo sul sito web del Comune annualmente con un termine prefissato. Proponiamo invece la pubblicazione entro 15 giorni dall'approvazione delle richieste annuali, oppure dopo revisione straordinaria, garantendo così maggiore trasparenza

### **Art. 28 - Norme finali e transitorie**

- Il Regolamento prevede una norma transitoria, ma non una clausola che permetta di adattare il regolamento a future modifiche normative. Riteniamo utile includerla.
- Prevedere revisioni periodiche del Regolamento (non superiori all'anno solare data la vivacità del nostro territorio) e la conseguente pubblicazione, sul sito web comunale, del nuovo testo integrale entro 5 giorni dall'approvazione.

*Cogliamo l'occasione, altresì, per avanzare anche queste proposte per le quali manifestiamo pubblicamente la volontà di collaborare con l'Amministrazione a beneficio del comparto associativo e dei cittadini tremosinesi. Ad oggi, l'Amministrazione non ha ritenuto necessario convocare una Capigruppo che, a nostro modo di vedere, sarebbe stata invece necessaria proprio per valutare la possibilità di convergenza su questi temi molto importanti.*

### **Commissione Associazioni**

- Istituire la commissione Associazioni, con rappresentanti delle varie realtà, per garantire una gestione più partecipata delle politiche comunali in materia

### **Nessuna esclusione**

- Per tutti i soggetti regolarmente costituiti, di cui al punto 2 dell'Art. 21, prevedere la possibilità di concessione in locazione e/o assegnazione temporanea di beni mobili e/o immobili, nonché l'utilizzo di suolo pubblico, ovviamente senza agevolazioni o benefici, secondo specifico tariffario. A nostro modo di vedere l'esclusione totale lede i principi fondanti della democrazia. Per questo punto andrà fatta approfondita valutazione e stesura di adeguata modulistica.

### **Modifiche al sito web comunale**

- Istituire una sezione dedicata alle Associazioni dove pubblicare informazioni consultabili da tutti i cittadini, quali ad esempio:

1) Il testo integrale dei bandi per contributi ordinari corredati da:

- eventuali allegati;
- elenco partecipanti con relativo pd delle domande presentato;
- punteggi ottenuti dagli assegnatari con importo concesso

2) I testi integrali di tutti le concessioni di contributi straordinari, sussidi e benefici economici di qualunque natura, nonché le concessioni di beni mobili e immobili, corredati ognuno, dalle seguenti informazioni:

- data di presentazione della richiesta all'Amministrazione;
- data di approvazione da parte dell'Amministrazione
- date in cui è stato effettuato monitoraggio con indicazione dei relativi esiti;
- data di rendicontazione effettiva;
- date di pagamento effettive (acconti/saldi) comprensive degli importi liquidati;
- indicazione di tutte le delibere/determine, di qualsiasi tipo, relative alla singola pratica al fine di permettere la più agevole consultazione sull'Albo Pretorio)

3) I testi relativi a convenzioni/co-progettazioni, co-progettazioni corredati ognuno dalle informazioni e dagli allegati che verranno ritenuti essenziali a seguito dell'approvazione di specifico Regolamento